

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA**

**IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -  
GUARDIA COSTIERA**

E

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera (di seguito: “Comando generale”), con sede presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in Roma, Viale dell’Arte n. 16, rappresentato dall’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone  
e

l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “ART”), con sede in Torino, Via Nizza n 230, legalmente rappresentata dal Presidente Nicola Zacheo o, congiuntamente, di seguito, “le Parti”

visti

Per il Comando Generale:

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 *“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”*, così come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18, recante attuazione delle direttive 2002/59/CE e 2009/17/CE;
- la legge 5 giugno 1962, n. 616, il P.R. 8 novembre 1991, n. 435, il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 *“Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”* e il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”*;

Per l’ART:

- l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato (di seguito anche “norme istitutive”), recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* che, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti con competenze in materia di regolazione all’accesso alle infrastrutture e dei servizi e di tutela dei diritti dei passeggeri e utenti;



**ART**

Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti



- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, come successivamente modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre, n. 232;
- il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *"Disciplina delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"* e in particolare:
  - l'articolo 3, comma 1, che in esecuzione dell'articolo 25 del regolamento (UE) 1177/2010, del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne e che modifica il regolamento 2006/2004, individua l'ART, quale organismo responsabile allo svolgimento delle funzioni di cui alle successive lettere a), b) e c) le quali dispongono che l'ART provvede a: *"a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento e effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento; c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento e irrogare le sanzioni previste dal presente decreto"*;
  - l'articolo 3, comma 2 che prevede che l'ART *"è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 relativamente alla materia disciplinata dal regolamento"*;
  - l'articolo 3, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, dispone che l'ART *"può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali"*;
  - l'articolo 4, comma 2, che dispone che l'ART: *"valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione"*;
  - il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, in GUCE L 364/7, del 12 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) [e la comunicazione della Commissione sull'interpretazione del medesimo regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) /\* COM/2014/0232 final].
  - il regolamento (UE) 15 febbraio 2017, n. 352/2017, che istituisce *"un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza nei porti"* modificato dal regolamento (UE)



2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19 ( GUUE L 165/7, del 27 maggio 2020, con rettifica in GUUE 221/164, del 10 luglio 2020);

#### visti altresì

##### I regolamenti dell'ART di cui

- alla delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, recante *"Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità"*, successivamente modificata con delibera n. 57/2015 del 29 luglio 2015, recante *"Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità. Modifica."*;
- alla delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, recante *"Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne"*;
- alla delibera n. 11/2017 del 25 gennaio 2017, recante *"Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità"*;

##### I provvedimenti dell'ART di cui

- alla delibera n. 57/2018 del 30 maggio 2018, recante *"Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione"*;
- alla delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018, recante *"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico"*;
- alla delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 recante *"Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare [...]"*;
- alla delibera n. 83/2019 dell'8 luglio 2019 recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami"*;
- alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *"Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*.

#### premesso che

- ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 citato, il Comando generale svolge le funzioni di *National Competent Authority (NCA)* per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale;



**ART**

Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti



- ai sensi del codice della navigazione e della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le Capitanerie di porto esercitano le funzioni amministrative attinenti alla disciplina e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché quelle di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali;
- nell'esercizio di compiti e dei poteri a essa attribuiti dalle norme istitutive e in particolare dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 citato, l'ART provvede, in particolare:
  - ai sensi delle lett. a) e b), *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali"*, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all' articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti" ed a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
  - ai sensi delle lettere d) ed e), *"a stabilire condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico"* e *"a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto"*;
  - ai sensi della lett. f), *[...] a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici [...]"*;
  - ai sensi del medesimo articolo 37, comma 4, l'ART verifica la congruità con la regolazione economica delle norme di sicurezza e degli standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti;
  - inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, agendo d'ufficio o a seguito di reclamo, l'ART *"può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali"* nonché *"accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto"*;
  - l'ART e il Comando generale hanno interesse a disciplinare forme e modalità di collaborazione ai fini dell'esercizio delle rispettive



competenze nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna delle Parti e a promuovere la cooperazione reciproca in coerenza con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

### **concordano**

#### **Articolo 1** **Oggetto**

1. Il presente protocollo disciplina le modalità di cooperazione, di collaborazione e di scambio di informazioni tra le Parti su materie di interesse comune, nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna di esse.

#### **Articolo 2** **Modalità della collaborazione**

1. In forza del presente protocollo:
  - a. il Comando generale mette a disposizione dell'ART, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio del traffico navale e dei relativi carichi trasportati, limitatamente alle esigenze che rilevino ai fini dell'esercizio da parte dell'ART delle competenze previste dalle norme indicate in premessa, anche con riguardo ai diritti dei passeggeri e alla qualità dei servizi di trasporto;
  - b. l'ART trasmette al Comando generale informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, che rilevino ai fini dell'esercizio da parte del Comando generale delle proprie competenze, in particolare in relazione a fatti o comportamenti inerenti alla sicurezza dei passeggeri nel trasporto marittimo, il monitoraggio e controllo nei porti e relative infrastrutture.
2. Il Comando generale e l'ART possono programmare delle verifiche ispettive congiunte per le materie di rispettiva competenza.
3. Le modalità per la trasmissione di informazioni e dati sono definite con separati accordi tecnici recanti attuazione del presente protocollo di intesa.

#### **Articolo 3** **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali gestiti in esecuzione del presente Protocollo è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di



**ART**

Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti



| 6/7

protezione dei dati personali e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

#### **Articolo 4**

##### **Segreto di ufficio e riservatezza nei confronti di terzi**

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime del segreto di ufficio e ai vincoli di riservatezza vigenti per l'ART o per il Comando generale, secondo i rispettivi ordinamenti;
2. Le Parti indicano, di volta in volta, gli obblighi di riservatezza e le condizioni di utilizzo dei dati e delle informazioni oggetto di collaborazione e scambio.

#### **Articolo 5**

##### **Protocolli di intesa su specifiche attività**

1. Le Parti possono, con successivi protocolli, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

#### **Articolo 6**

##### **Esecuzione**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, ciascuna parte avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione;
2. Le Parti verificano con cadenza periodica l'applicazione del presente protocollo.

#### **Articolo 7**

##### **Sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo, ed in particolare per quanto previsto dall'art. 2 comma 2, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza del lavoro e ambiente nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

#### **Articolo 8**

##### **Non onerosità del Protocollo d'intesa**

1. Il presente protocollo non comporta oneri economici per le Parti.
2. Quanto necessario per lo svolgimento della collaborazione prevista rientra nell'ordinaria attività d'ufficio delle Parti sottoscriventi.



**ART**

Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti



| 7/7

**Articolo 9**  
**Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il protocollo entra in vigore il giorno della sottoscrizione e ha una validità di tre anni.
2. Esso può essere integrato o modificato di comune accordo tra le Parti anche prima della scadenza e rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra, sessanta giorni prima della scadenza.
3. Le Parti convengono che le eventuali attività di collaborazione e coordinamento compiute tra la data di scadenza del precedente Protocollo e la sottoscrizione del presente sono da intendersi efficaci e rientrano a pieno titolo nell'attività di collaborazione.

Per il Corpo delle Capitanerie di Porto  
Guardia Costiera

Per l'Autorità di regolazione dei trasporti

Il Presidente

Nicola Zaccheo

Il Comandante Generale

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone